



SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

IL RESPONSABILE

**PAOLA CASTELLINI**

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	/ 2009	/ 106234
DEL	08	/ MAGGIO	/ 2009

Oggetto: normativa regionale in materia di distribuzione carburanti per autotrazione. Indicazioni operative.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 40 dell'11 marzo 2009 è stato pubblicato il testo della deliberazione di Consiglio regionale n. 355/2002 (Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti) come risulta dopo le modifiche introdotte dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 208 del 5 febbraio 2009.

Al fine di agevolare l'applicazione della suddetta normativa regionale, di seguito si forniscono alcune indicazioni operative.

Punto 1.3 (Definizioni), comma 10bis: il comma definisce la zona appenninica come la parte di territorio regionale individuata ai sensi della legge regionale per la montagna (l.r. n. 2 del 2004). L'individuazione è avvenuta per mezzo della deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 6 settembre 2004; per quanto concerne la normativa regionale in materia di distribuzione carburanti vanno quindi considerati come zone appenniniche i territori dei comuni indicati nel dispositivo della suddetta DGR 1734/2004.

Punto 2.1 (Tipologie di nuovi impianti), comma 1: la lettera a) prevede, per gli impianti di metano localizzati al di fuori della zona appenninica, la disponibilità di almeno due erogatori o di un doppio erogatore, ai quali deve essere garantita una capacità di compressione minima di 450 mc/h. A questo riguardo va evidenziato che la suddetta capacità di compressione minima rappresenta la potenzialità che deve possedere l'impianto in condizioni ottimali di erogazione (ad esempio nel momento in cui il cosiddetto pacco-bombola è pieno) e che le scelte tecniche sulle modalità di raggiungimento della suddetta potenzialità devono essere lasciate alla libera determinazione degli imprenditori.

Viale Aldo Moro 44  
40127 Bologna

tel 051.527.6430  
fax 051.527.6599

Email: [commercio@regione.emilia-romagna.it](mailto:commercio@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [commercio@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:commercio@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Punto 2.1 (Tipologie di nuovi impianti), comma 3: il comma disciplina gli impianti self-service senza la presenza del gestore. Trattandosi di una norma speciale, relativa esclusivamente a questa tipologia di impianti, si ritiene che la stessa debba essere interpretata in senso letterale, ossia richiedendo a detti impianti, come dotazione minima, esclusivamente i prodotti benzina e gasolio e le apparecchiature self-service pre-pagamento, con esclusione dell'obbligatoria presenza delle altre dotazioni previste dalle lettere da a) a g) del comma 1 del medesimo punto 2.1.

Punto 8 (Collaudo): nell'attuale formulazione la disposizione regionale consente di autorizzare sempre (e non più solamente in caso di ristrutturazione) l'esercizio provvisorio dell'impianto in attesa di collaudo. L'esercizio provvisorio può essere autorizzato anche nelle more di tempo che intercorrono tra la scadenza quindicennale del collaudo e l'effettuazione del rinnovo dello stesso. A questo riguardo si precisa che le disposizioni del punto 8 si applicano anche ai collaudi quindicennali, considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs 32/98 le verifiche quindicennali attengono alle medesime valutazioni sulla sicurezza sanitaria ed ambientale dei collaudi effettuati al momento della prima attivazione di un impianto.

Punto 9.1 (Orari - Principi generali), comma 1: in attesa della delibera di Giunta stabilente i nuovi criteri regionali in materia di orari, il comma fissa già due fasce orarie minime di servizio ai consumatori con servizio assistito dai gestori (dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, dal lunedì al sabato non festivi), nonché richiama l'art. 7 del D.Lgs 32/98 che consente di estendere per un ulteriore cinquanta per cento l'orario minimo di apertura degli impianti. I gestori potranno modulare liberamente le ore di apertura ulteriori rispetto alle fasce orarie minime, anche stabilendo un orario continuato dalle 9 alle 18.

Punto 9.3 (Orari - Turni di riposo), comma 1: la deliberazione assembleare 208/2009 ha modificato il comma 1 sostituendo le parole "determinata un'apertura di" con le parole "garantita l'attività degli". Ciò significa che nelle domeniche e negli altri giorni festivi il servizio è garantito non solo dagli impianti aperti (quindi con il gestore presente) ma anche per mezzo degli impianti attivi in modalità self-service pre-pagamento. Conseguentemente, nei comuni con almeno il venti per cento di impianti selfizzati, l'apertura (con gestore) domenicale e festiva dell'impianto risulta di fatto facoltativa; resta, in caso di apertura domenicale con gestore, il riposo il lunedì successivo previsto dal comma 4 del punto 9.3.

Punto 9.3 (Orari - Turni di riposo), comma 2: per quanto riguarda il riposo pomeridiano infrasettimanale, trattandosi di un evento che coincide con una delle fasce orarie in cui è garantito il servizio con gestore, la turnazione deve fare riferimento agli impianti aperti con gestore, escludendo dal computo gli impianti attivi in modalità self-service pre-pagamento.

Punto 9.4 (Orari - Esenzioni), comma 1: nell'ambito della disciplina del commercio gli esercizi che svolgono attività di vendita mista seguono la disciplina degli orari prevista per l'attività considerata prevalente. Nella distribuzione carburanti si può considerare prevalente l'attività di erogazione di GPL e metano, consentendo di conseguenza a tutto l'impianto di adottare gli orari previsti per questi prodotti, solo qualora il numero di erogatori di GPL, metano o di entrambi sia superiore al numero di erogatori (le cosiddette "pistole") di benzina e gasolio.

Procedimenti in itinere alla data di entrata in vigore della deliberazione assembleare 208/2009: il punto 2 del dispositivo della delibera 208/2009 stabilisce che essa si applica alle istanze pervenute dopo l'approvazione della stessa (avvenuta in data 5 febbraio 2009).

Vanno considerati come procedimenti in itinere quelli susseguenti ad apposita domanda di autorizzazione trasmessa al Comune ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs 32/98 (autocertificazione, perizia giurata, ecc.) e non le semplici manifestazioni di interesse alla realizzazione di un nuovo impianto.

Esposizione dei prezzi: la deliberazione regionale in argomento non contiene previsioni al riguardo, in quanto l'obbligo di esposizione dei prezzi dei prodotti petroliferi venduti presso gli impianti di distribuzione carburanti è già contenuto nel Codice del Consumo (artt. 15 e 17 del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206).

Cordiali saluti.

Dott.ssa Paola Castellini

MB